Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **Roma - Mercoledì, 23 marzo 1927 - Anno V** **Numero 68**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» voggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegassa di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., **a Parigi** anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

619. — LEGGE 13 marzo 1927, n. 327.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente la abrogazione del R. decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca . . . . Pag. 1266

620. — REGIO DECRETO 23 gennaio 1927, n. 325.

Varianti al regolamento per la navigazione aerea. Pag. 1266

621. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1927, n. 329.

Proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie . . . . Pag. 1269

622. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1927, n. 331.

Provvedimenti a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia. Pag. 1270

623. — REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 323.

Approvazione del regolamento speciale per l'esercizio della pesca nel bacino del lago di Garda . . Pag. 1270

624. — REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 328.

Disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, di educazione e di istruzione nelle zone terremotate . . . . Pag. 1274

625. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 333.

Trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi. Pag. 1275

626. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 334.

Provvedimenti, in seguito della nuova circoscrizione provinciale, per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate . . . . Pag. 1275

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1276

Diffida per restituzione di certificati di rendita . Pag. 1276

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica. Pag. 1276

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 619.

LEGGE 13 marzo 1927, n. 327.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente la abrogazione del R. decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente la abrogazione del R. decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 620.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1927, n. 325.

Varianti al regolamento per la navigazione aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1926, n. 258, che apporta emendamenti al predetto regolamento;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 753, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la Convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata a Parigi, fra l'Italia ed altri Stati, il 13 ottobre 1919 nonchè il relativo Protocollo addizionale firmato nella stessa città il 1° maggio 1920, e sono inoltre approvati i due Protocolli in data 27 ottobre 1922 e 30 giugno 1923 che modificano, rispettivamente, gli articoli 5 e 34 della Convenzione stessa;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, che apportano emendamenti al regolamento per la navigazione aerea di cui al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 111. — FERRETTI.

Modifiche al regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

Art. 1.

L'art. 44 del Regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, è modificato come segue:

« Art. 44. — Per l'importazione e l'esportazione temporanea degli aeromobili, sono, in massima, applicabili le disposizioni doganali per l'importazione e l'esportazione delle automobili.

« La temporanea importazione nel Regno e nelle Colonie degli aeromobili da turismo, loro parti ed accessori a bordo, sarà effettuata a mezzo del *carnet de passages en douane*, rilasciato dalla Federazione Aeronautica Internazionale e per essa dall'Ente federato dello Stato dal quale proviene l'aeromobile.

« Il Ministero delle Finanze stabilisce le norme particolari per tali operazioni ».

Art. 2.

L'elenco dei punti del litorale marittimo sui quali è consentito il transito degli aeromobili provenienti dall'estero ed all'estero diretti, contenuto nell'art. 63, comma *B*, del Regolamento predetto è modificato come segue:

« Genova, Marina di Pisa, Livorno, Orbetello, Ostia, Napoli, Brindisi, Barletta, Pescara, Ancona, Comacchio, Venezia, Trieste, Fiume, Zara, Cagliari, Trapani, Palermo, Cefalù, Catania, Siracusa, Girgenti ».

Art. 3.

L'art. 66 del Regolamento predetto è modificato come segue:

« Art. 66. — Ogni aeromobile straniero che abbia la nazionalità di uno degli Stati contraenti la Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, o di uno Stato con cui l'Italia abbia conchiuso convenzione particolare, ha facoltà di attraversare senza approdo l'atmosfera soggetta alla sovranità italiana, purchè vi entri e ne

esca per uno dei punti di passaggio stabiliti dal precedente art. 63, esclusi, però, tutti quelli del confine terrestre, nonchè Genova, Brindisi, Venezia, Trieste, Cagliari, Palermo, Trapani e Siracusa ».

Art. 4.

L'art. 99 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 99. — Deve essere lasciata via libera a qualunque aeromobile in procinto di atterrare su un aeroporto ».

Art. 5.

L'art. 100 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 100. — Nessun aeromobile può cominciare a sollevarsi, prima che l'aeromobile il quale si è sollevato prima di esso, abbia completamente lasciato l'aeroporto ».

Art. 6.

L'art. 101 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 101. — Le regole precedenti si applicano ugualmente agli atterraggi notturni sugli aeroporti; sono allora disposti a terra dei fuochi come segue:

« L'aeroporto è delimitato, con la maggiore possibile esattezza, per mezzo di fanali rossi situati sul perimetro di esso e sugli ostacoli. La direzione per l'atterraggio, per quanto è possibile, è indicata per mezzo di un « T » luminoso, o, in mancanza, per mezzo di tre fanali bianchi disposti nella zona riservata all'atterraggio, a forma di triangolo isoscele, la cui base ha circa duecento metri di lunghezza e l'altezza almeno il doppio. La posizione dei fanali è tale che il velivolo deve atterrare dirigendosi dal centro della base verso il fanale del vertice opposto; la base indica il posto nel quale il velivolo deve cominciare a toccare il suolo e il vertice il posto che è prudente di non oltrepassare ».

Art. 7.

L'art. 103 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 103. — Tutti gli ostacoli esistenti negli aeroporti, e, in quanto possibile, tutti gli ostacoli fissi pericolosi per il volo (come torri, fumaioli, antenne radiotelegrafiche e simili), in una zona di cinquecento metri di larghezza attorno a tutti gli aeroporti, sono segnalati sia di giorno, in quanto occorra, che di notte, con mezzi visibili, da determinarsi con particolari norme del Ministero dell'aeronautica ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 113 è modificato come segue:

« Un aerostato frenato deve portare, nella medesima posizione del fanale bianco indicato nell'articolo precedente, ed in sua vece, tre fanali in linea verticale distanti non meno di quattro metri l'uno dall'altro ».

Art. 9.

L'articolo 119 dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Art. 119. — L'aeromobile che desideri atterrare, di notte, in un aeroporto dotato di personale di guardia, deve, prima di atterrare, sparare un razzo verde o fare segnali intermittenti con un fanale o con un proiettore, diversi dai fanali di navigazione. Inoltre, servendosi del Codice internazionale Morse, deve trasmettere, con segnalazioni acustiche od ottiche, il gruppo di due lettere costituito dalla sua lettera di nazionalità e dall'ultima lettera della sua marca di immatricolazione.

« Il permesso di atterrare gli è dato, da terra, mediante la ripetizione dello stesso segnale di chiamata, seguito da un razzo verde o da segnali intermittenti fatti con un fanale verde ».

Art. 10.

L'art. 132 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 132. — E' fatto obbligo a tutti i costruttori di denunziare al Ministero dell'aeronautica l'inizio della costruzione di ogni aeromobile, e di notificare se l'aeromobile stesso è costruito per conto proprio, ovvero per commissione, specificando, in tal caso, chi sia il committente.

« Eguale denunzia deve fare chiunque inizi riparazioni o modifiche ad aeromobili propri o di altrui pertinenza.

« La denunzia deve essere fatta entro il termine di giorni dieci dall'inizio della costruzione, della riparazione o della modifica ».

Art. 11.

L'art. 159 dello stesso Regolamento è così modificato:

« Art. 159. — E' fatto obbligo a tutti i proprietari di aeromobili di chiederne la immatricolazione nel registro aeronautico nazionale, per il conseguente rilascio del certificato di immatricolazione, non oltre gli otto giorni dalla data di rilascio del certificato di navigabilità.

« A tale uopo ogni proprietario deve presentare al Ministero dell'aeronautica apposita domanda in carta bollata, con l'indicazione del nome, cognome, paternità, nazionalità e domicilio del proprietario e indicazione dell'aeroporto nella cui giurisdizione l'aeromobile è ricoverato.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

« *a*) fotografia dell'aeromobile vista di fianco (formato 9 × 12);

« *b*) dichiarazione che l'aeromobile non è immatricolato in nessuno Stato estero;

« *c*) documenti necessari a comprovare la cittadinanza italiana, se il proprietario è un privato, ovvero i requisiti di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, se la proprietà è di una Società;

« *d*) documenti necessari a comprovare la provenienza e la proprietà dell'aeromobile;

« *e*) libretto matricolare dell'apparecchio;

« *f*) libretti matricolari dei motori.

« I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) sono restituiti al proprietario, ultimate le operazioni di immatricolazione ».

Art. 12.

Al Titolo III, Capo 8° dello stesso Regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

« Art. 173. — Ogni aeromobile destinato a trasporto pubblico internazionale ed atto a trasportare più di cinque persone, equipaggio compreso, deve, nelle condizioni più oltre stabilite, essere munito di apparecchio radio (radiotelegrafia o radiotelefonia) allorchè debba percorrere più di 160 km. senza scalo, o più di 25 km. su mare ».

« Art. 174. — Gli aeromobili destinati a trasporto pubblico sono distinti, per quanto riguarda le norme d'impiego degli apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici, in due categorie:

« *a*) quelli che sono suscettibili di portare più di cinque ma meno di dieci persone (equipaggio compreso);

« *b*) quelli che sono suscettibili di portare dieci o più persone (equipaggio compreso) ».

« Art. 175. — L'impiego degli apparecchi radio è obbligatorio fin d'ora solamente per gli aeromobili della categoria *B*.

« A partire dal 1° gennaio 1927 gli aeromobili della categorria *B* dovranno utilizzare per le loro comunicazioni normali unicamente la radiotelegrafia, e gli apparecchi di radiotelegrafia dovranno obbligatoriamente essere usati da uno specialista e non dal pilota.

« Allorchè i suddetti aeromobili saranno attrezzati per impiegare la radiotelegrafia, essi saranno provvisti di apparecchi capaci di fare:

« 1° trasmissione e ricezione su 600 metri con onde smorzate o con onde continue modulate con frequenza udibile da impiegarsi esclusivamente con stazioni R. T. della Regia marina;

« 2° trasmissione con onde continue da 850 a 950 metri e da 1500 a 1550 metri, e ricezione su onde continue da 850 a 1800 metri.

« Nel caso in cui detti aeromobili utilizzeranno la radiotelefonia, dovranno impiegare un'onda compresa tra 850 a 950 metri o tra 1500 a 1550 metri ».

« Art. 176. — Gli aeromobili della categoria *A* dovranno, dal 1° gennaio 1927, essere provvisti di apparecchi radio; potranno utilizzare, a scelta, la radiotelegrafia o la radiotelefonia.

« Tali apparecchi radio dovranno poter fare:

« 1° trasmissione su 600 metri con onde smorzate o con onde continue modulate con frequenza udibile;

« 2° trasmissione e ricezione su lunghezza d'onda da 850 a 950 metri ».

Art. 13.

Il Capo 2° del Titolo IV dello stesso Regolamento è modificato come segue:

« Capo 2°.

« Requisiti psicofisiologici per il disimpegno di mansioni speciali a bordo degli aeromobili.

« Art. 237. — Chiunque intenda conseguire un brevetto che conferisca l'abilitazione al pilotaggio di aeromobili, o di ufficiale di rotta e chiunque intenda esercitare le funzioni di meccanico (motorista o radiotelegrafista) a bordo di aeromobili adibiti ai pubblici trasporti, deve, preventivamente ed a proprie spese, sottoporsi alle prescritte visite mediche presso uno degli Istituti medico-legali per l'aeronautica esistenti nel Regno. Le modalità per tali visite sono fissate negli articoli seguenti ».

« Art. 238. — E' fatto obbligo a chiunque gestisca una scuola di pilotaggio aereo, di assicurarsi che i propri allievi, prima dell'inizio dell'istruzione, abbiano subito la visita medica, di cui al precedente articolo e siano in possesso dei relativi certificati di abilitazione rilasciati da uno degli Istituti medico-legali per l'aeronautica ».

« Art. 239. — La persistenza dei requisiti psicofisiologici necessari al disimpegno delle mansioni aeronautiche indicate nei precedenti articoli, deve essere controllata:

a) ogni sei mesi per i piloti e per gli ufficiali di rotta dei velivoli e dei dirigibili;

b) ogni anno per i piloti di aerostato e per i meccanici (motoristi e radiotelegrafisti).

« Tali visite di accertamento periodico devono essere eseguite esclusivamente presso uno degli Istituti medico-legali per l'aeronautica esistenti nel Regno.

« Il visitato, in caso di decisione a lui sfavorevole, può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione di appello che ha sede presso l'Istituto medico-legale di Roma.

« I risultati definitivi delle visite di cui all'art. 237 ed al presente articolo devono essere trascritti nel libretto di volo del pilota, e devono figurare anche sulla tessera di brevetto a lui rilasciata. Sono nulle le tessere dalle quali non risulti la avvenuta presentazione del titolare alle visite sanitarie di controllo, entro i limiti di tempo fissati dal primo comma del presente articolo.

« In caso di grave malattia o di grave accidente aeronautico, oppure ogni qualvolta fosse ritenuto necessario dalle autorità preposte alla vigilanza sull'esercizio della navigazione aerea, l'aeronauta, prima di riprendere i voli, deve essere visitato presso uno degli Istituti medico-legali per l'aeronautica, e non può riprendere l'esercizio delle proprie mansioni, se non in seguito ad esito favorevole di tale visita. Tanto le visite di idoneità e di controllo periodico o straordinario, quanto le eventuali visite di appello, sono a carico dell'esaminando ».

« Art. 240. — Le visite mediche, tanto per gli accertamenti iniziali, quanto per la revisione periodica, devono constatare i requisiti di attitudine mentale e fisica del personale navigante.

« Tali requisiti di attitudine devono vagliarsi secondo i criteri contenuti nell'« Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio e limiti fra idoneità ed inabilità per i caratteri psicofisiologici » annesso al presente regolamento (Allegato 23 al Regolamento) ».

« Art. 241. — Gli Istituti medico-legali per l'aeronautica, ultimata la visita di ciascun candidato, trasmetteranno al Ministero dell'aeronautica due copie del certificato modello 12 *bis* ».

« Art. 242. — Le visite sanitarie presso gli Istituti medico-legali per l'aeronautica hanno luogo dietro il pagamento di una tassa che è annualmente fissata dal Ministero dell'aeronautica. L'importo di tale tassa è pagato dal candidato alla direzione dell'Istituto medico-legale, che provvede al successivo versamento alla R. Tesoreria.

« Nelle visite periodiche, le autorità sanitarie incaricate devono far risultare l'esito della visita in apposita annotazione sulla tessera di brevetto e sul libretto di volo ».

Art. 14.

Il Titolo VII dello stesso Regolamento è così modificato:

« TITOLO VII.

« Norme per i casi di sinistri aeronautici.

« Art. 273. — Le norme del presente titolo non sono applicabili ai sinistri aeronautici che si verifichino nell'interno degli aeroporti o nelle immediate loro vicinanze, ovvero a bordo o nelle vicinanze di una Regia nave, nei quali casi il personale aeronautico in servizio presso detti aeroporti, o quello della Regia marina, provvederanno, rispettivamente, al disbrigo di tutte le incombenze previste dalle disposizioni in vigore ».

« Art. 274. — Verificandosi, lontano dalle località indicate nell'articolo precedente, sinistri aeronautici che provochino non soltanto danni al materiale di volo o alla altrui proprietà, ma anche lesioni o morte all'equipaggio o a terzi, le autorità locali aventi funzioni di pubblica sicurezza, che prime ne abbiano notizia o conoscenza, debbono:

« 1° dare subito telegraficamente comunicazione del sinistro accaduto nella zona di propria giurisdizione al Ministero per l'aeronautica e al comando o reparto di aeronautica più vicino;

« 2° provvedere per il piantonamento dell'aeromobile o dei resti di esso, fino a quando il personale di aeronautica

che sarà accorso non abbia inquisito e disposto. Solo nei casi in cui improrogabili necessità imponessero la rimozione senza attendere l'arrivo dell'autorità aeronautica più prossima, la rimozione avverrà con la massima cautela, procurandosi di non disperdere o lasciare asportare nessuna parte dell'aeromobile, e di non provocare alcun ulteriore danno nel ricupero dei resti. Nel caso che si tratti di aerostati del R. esercito la comunicazione di cui sopra deve esser fatta al Gruppo aerostieri - Roma ».

« Art. 275. — L'autorità aeronautica più vicina al luogo del sinistro deve immediatamente portarsi sul posto od inviare suo personale, ed in base ai primi elementi raccolti, sempre che non abbia precise ragioni per escludere in modo assoluto la necessità dell'intervento di tecnici d'aeronautica per l'inchiesta, deve chiedere telegraficamente alla Sezione o Direzione delle costruzioni aeronautiche del territorio nel quale il sinistro è accaduto, l'invio di suo personale per la inchiesta tecnica, indicando:

« a) località e data dell'incidente;

« b) tipo e matricola dell'aeromobile e reparto a cui appartiene (e se l'aeromobile non è militare, aeroporto presso il quale esso è iscritto);

« c) nome degli infortunati;

« d) nome delle persone che hanno prestato soccorso, all'infuori di quanto è stato provveduto dal comandante dell'aeroporto a termine dell'art. 31, e natura di tale soccorso;

« e) causa presumibile del sinistro;

« f) opportunità dell'inchiesta tecnica.

« Analoga comunicazione informativa deve trasmettere, per telegrafo, al Ministero per l'aeronautica, oppure al Gruppo aerostieri, Roma, se trattisi di aerostati del R. esercito.

« L'intervento delle autorità aeronautiche deve avvenire per tutti gli aeromobili nazionali (civili e militari) e per quelli stranieri (civili e militari) ».

« Art. 276. — Nel caso invece che dovesse escludere l'inchiesta tecnica, l'autorità predetta redige essa stessa un verbale, nel quale deve far risultare tutte le circostanze di fatto relative al sinistro e deve indicare i nomi e la residenza di coloro che con le circostanze stesse abbiano avuto comunque rapporto.

« Sia che l'inchiesta venga eseguita dal personale della Sezione delle costruzioni aeronautiche (che deve, appena invitato, portarsi immediatamente sul luogo), sia che venga eseguita dall'autorità aeronautica più prossima al luogo del sinistro, si raccoglieranno testimonianze, documenti, fotografie, ed ogni altro mezzo di prova che serva a stabilire come il sinistro abbia avuto origine e sviluppo, ponendo particolare attenzione nell'assodare se vi siano responsabilità per incuria, negligenza o colpa di personale aeronautico o di altri.

« Si preciserà con la maggiore possibile attendibilità la quota alla quale l'incidente si è verificato.

« L'inchiesta, redatta in duplice copia, deve essere indirizzata al Ministero per l'aeronautica. Se trattasi di aerostati del R. Esercito, il verbale di cui sopra, redatto in semplice copia, deve essere trasmesso direttamente al Gruppo aerostieri, Roma.

« Inoltre, nel caso in cui l'aeromobile che ha subìto il sinistro sia un aeromobile militare, il comandante del reparto, al quale appartiene il pilota di detto aeromobile, spedisce, per proprio conto, per via gerarchica, un rapporto sulle condizioni di efficienza del pilota e sul grado di allenamento ».

« Art. 277. — Ove il sinistro aeronautico si sia verificato in mare, l'autorità che per prima ha notizia di esso, contemporaneamente alle autorità aeronautiche, informa anche l'autorità marittima più vicina per l'invio di soccorsi.

« L'unità navale inviata in soccorso, appena giunta sul posto, provvede al ricupero degli aviatori, anche se non più in vita, e, se possibile, ritira a bordo tutti gli oggetti che, o dietro indicazione degli aviatori o a parere del comandante, è necessario sottrarre alla eventualità di perdita per affondamento.

« Tali oggetti, a cura del comando di bordo, verranno subito riuniti ed elencati in apposita nota.

« L'aeromobile avariato, se le condizioni del mare lo consentono, sarà rimorchiato in porto con le precauzioni necessarie a non aumentare le avarie e sarà consegnato alle autorità aeronautiche competenti, insieme con tutti gli oggetti eventualmente ritirati a bordo e con l'elenco relativo.

« Qualora, per lo stato del mare, risulti impossibile effettuare il rimorchio dell'aeromobile avariato, e questo, restando alla superficie, possa rappresentare un pericolo per la navigazione, il comandante della nave soccorritrice è autorizzato ad affondarlo.

« In entrambi i casi il comandante della nave soccorritrice compila un rapporto nel quale procura di raccogliere il maggior numero dei dati richiesti dall'art. 275. Copia di tale rapporto deve essere subito comunicata alle autorità aeronautiche interessate ».

« Art. 278. — Di tutti i sinistri contemplati nel presente titolo deve essere data, al più presto, comunicazione all'autorità giudiziaria competente. L'autorità aeronautica accorsa sul luogo del sinistro si assicura che ciò sia stato fatto, provvedendo a farlo essa se fosse stato omesso e riferisce anche su tale punto ».

« Art. 278-*bis*. — Di tutti i sinistri aeronautici occorsi ad aeromobili esteri sul territorio del Regno, il Ministero dell'aeronautica deve dar notizia a quello degli affari esteri ».

« Art. 278-*ter*. — L'attività delle autorità diplomatiche e consolari circa i sinistri aeronautici all'estero, sarà regolata da apposito decreto ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 621.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1927, n. 329.

Proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento amministrativo contabile per le colonie;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga al 1° gennaio 1927 il termine per l'applicazione dell'ordinamento stesso per la Colonia Eritrea e la Somalia;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare ulteriormente l'applicazione del citato ordinamento nei riguardi delle dette Colonie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le

colonie, approvato col R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, è ulteriormente prorogato al 1° luglio 1927.

Art. 2.

Il presente decreto che avrà effetto dal 1° gennaio 1927 sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 113. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 622.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1927, n. 331.

Provvedimenti a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vedute le leggi 2 luglio 1911, n. 725, e 4 ottobre 1920, n. 1476;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'intento di assicurare il normale funzionamento dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani), di elevare la misura del contributo annuo obbligatorio dei sanitari, nonchè il sussidio annuo governativo stabiliti dalla citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'istituto predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1927 il contributo annuo obbligatorio stabilito dalla legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) è elevato da L. 24 a L. 60.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928 il contributo governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore del predetto istituto è elevato da L. 20,000 a L. 50,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 116. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 623.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 323.

Approvazione del regolamento speciale per l'esercizio della pesca nel bacino del lago di Garda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca;
Visti il R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877, n. 3706, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale, ed il R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 312;
Visto il parere del Comitato consultivo della pesca;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento speciale per la pesca nel lago di Garda, nei suoi affluenti ed emissario, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 108. — FERRETTI.

Regolamento speciale per la pesca nel lago di Garda, nei suoi affluenti ed emissario.

Art. 1.

L'esercizio della pesca nelle acque del lago di Garda e dei suoi affluenti in genere, nel fiume Sarca, dalla sua foce nel Garda alla Sarca Vecchia, nel fiume Mincio e suoi canali, dall'imbocco sul lago alla linea di confine tra le provincie di Verona e di Mantova, è disciplinato dal presente regolamento.

Per quanto non è in esso diversamente stabilito saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento generale per la pesca fluviale e lacuale approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e nel regolamento per l'esecuzione

della legge 24 marzo 1921, n. 312, approvato col R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647.

Art. 2.

E' vietata in ogni tempo la pesca alla foce del fiume Sarca nel lago di Garda, ed all'imbocco del fiume Mincio e suoi canali. I limiti di rispetto di tale divieto saranno segnati sul luogo mediante tabelle, a cura del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

E' vietato di occupare a scopo di pesca il fondo, la spiaggia e la gronda sommersa del lago, ed il letto e le rive dei fiumi e canali indicati all'art. 1 del presente regolamento, con opere fisse, anche temporanee, come ammassi di pietra (roste e simili), dighe, terrapieni, palizzate, ed altri impianti congeneri; ed è, del pari, vietato di smuovere il fondo del lago ed il letto dei fiumi e canali e di estirparvi le erbe, con qualsiasi arnese, salvo, in ogni caso, l'uso, nelle epoche consentite, delle reti e degli attrezzi da pesca permessi, a norma del successivo articolo.

Art. 4.

La tabella annessa al presente regolamento determina le reti e gli attrezzi permessi per la pesca nelle acque previste all'art. 1.

L'uso di tali reti ed attrezzi è, tuttavia, vietato nelle epoche indicate nella tabella stessa. Ogni altra rete od attrezzo da pesca è proibito in qualsiasi epoca dell'anno.

Il Ministero dell'economia nazionale potrà disciplinare con norme speciali l'uso della fiocina, del forone e simili attrezzi.

Art. 5.

Nei fiumi e canali previsti all'art. 1 del presente regolamento è proibita la pesca con la canna, o con la lenza a mano, durante il periodo di divieto della pesca delle trote a norma del successivo art. 7. Nel lago la pesca con la canna o con la lenza a mano è permessa in ogni tempo, salvo il rispetto delle zone di divieto di pesca delle trote, stabilite dal medesimo art. 7 e per il periodo di tempo ivi indicato.

Art. 6.

Le lunghezze minime totali che i pesci ed animali acquatici devono aver raggiunto perchè la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio, nei pubblici esercizi, non ne siano vietati sono le seguenti:

Anguilla	cm.	25
Trota di lago	»	30
Trota di fiume	»	18
Carpione	»	20
Coregone	»	30
Temolo	»	18
Tinca	»	15
Carpa o regina	»	30
Alosa (scaravina, agone, sardena, sardella	»	12
Barbio	»	15
Gambero	»	7
Alborella e tutte le altre specie, eccettuato lo spinarello	»	5

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso alla estremità della pinna codale; quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

Art. 7.

E' vietata la pesca della trota, di lago e di fiume, dal 15 ottobre al 15 gennaio, nelle zone di frega della trota, presso la foce del Sarca e presso l'imbocco del Mincio e suoi canali, ed è, altresì, vietata la pesca del carpione, dal 1° dicembre al 31 gennaio e dal 10 luglio al 10 agosto, nelle zone di frega del carpione a nord della linea Bogliaco-Castelletto.

Il Ministero dell'economia nazionale determinerà, con segni visibili, i limiti delle zone di cui al precedente comma.

La pesca del gambero è vietata dal 1° aprile al 30 giugno in tutte le acque contemplate dall'art. 1.

Sarà in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di stabilire divieti di tempo e di reti per la pesca dell'alosa.

Il periodo di proibizione della pesca comincia il mezzodì del primo giorno indicato, e termina il mezzodì dell'ultimo giorno.

Art. 8.

Allorchè pescando, con reti permesse, pesci dei quali la pesca non sia vietata, siano catturati esemplari di specie soggette a divieto di tempo o di misura, essi dovranno essere immediatamente ed ancora vivi deposti nelle acque.

Art. 9.

I pesci che abbiano servito alla fecondazione artificiale od a scopi scientifici, a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, possono formare oggetto di compravendita, di detenzione e di smercio, nei pubblici esercizi, a condizione che dal direttore del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, o dai suoi delegati, siano muniti di contrassegno. Per le specie alosa (agone, cheppia, sardena), tinca e carpa, di produzione locale, la vendita, durante i corrispondenti periodi di divieto contemplati dal regolamento generale approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, potrà effettuarsi soltanto nelle tre provincie di Verona, Brescia e Trento.

Art. 10.

All'inizio del rispettivo periodo di divieto, stabilito dalla tabella annessa al presente regolamento, ciascuna rete sarà, per cura dei funzionari delegati dal Ministero dell'economia nazionale, munita di un contrassegno nel proprio luogo di deposito, dove dovrà essere conservata dal possessore per tutto il periodo di divieto.

Art. 11.

Le infrazioni agli articoli del presente regolamento sono punite con le penalità stabilite per le violazioni dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, giusta le norme dell'art. 16 della stessa legge, modificato dall'art. 27 della legge 24 marzo 1921, n. 312, salvo, in ogni caso, le maggiori pene stabilite dalle vigenti disposizioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari o possessori di reti, la cui maglia superi la misura minima prescritta, dovranno farne denuncia al Prefetto della provincia.

L'uso delle suddette reti sarà consentito per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Quello delle reti tipo arcone sarà ammesso, tuttavia, per tre anni da tale data.

Tabella delle reti e degli attrezzi permessi e dei periodi di loro divieto.

(Art. 4 del regolamento)

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie (mg.) o in metri (mt.)	Tempo di divieto
			A) Reti volanti, di tratta, a catino, o rettangolari.			
Rematto	Re-matt	Alosa	14.5	400	mg. 1800	V. art. 7
Birba e Ciara	Birba e Ciàra	Luccio e Tinca	35	225	» 1000	
Petorgna	Pitòrgna Piciota	Id.	30	190	» 800	
Ludrione	Ludrio Ludriù	Id.	30	230	» 1000	
Remattino	Re-Mati	Alborella	6.5	120	» 2800	Dal 15 maggio al 15 agosto inclusivi
			B) Reti a strascico.			
Aolarolo	Orarol Avrarol Golandin	Alborella	8	65 per ciascuna delle due ali (galoni, galù) 30 di sacco (cima)	—	Dal 1° aprile a tutto ottobre
Sardenaro	Sardenàr	Luccio	20	90 per ciascuna delle due ali (galoni galù) 40 di sacco	—	Dal 1° maggio a tutto agosto
Valanchero	Valanchèr	Trota	40	35 per ciascuna delle due ali 8 di sacco	—	Dal 1° maggio a tutto agosto
Brassolo	Brassol Brossol Reett	Luccio	40	Id.	—	Id.
Striara da Luccio	Striara Striarott Reàtt Strigna Repiero Arcagnett	Id.	40	40 per ciascuna delle due ali 15 di sacco	—	Id.
Striara da Spinarello	Striara o Strigia da ronconi	Spinarello	5	35 per ciascuna delle due ali 8 di sacco	—	Dal 1° aprile a tutto ottobre
			C) Reti da posta.			
a) *Coniche.*						
Bertovello	Bertabèll Bertaell	Alborella	6	2	mt. 0.5	
Bertovellone	Bertabèlò	Barbio e Cavedano	30	3.5	» 1.5	

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie (mg.) o in metri (mt.)	Tempo di divieto
Arcone	Arcone Bertovell Barseell	Tinca e Luccio	20	3	mt. 1.5	
Realtino	Realti Postina Tamburell	Vairone Scardova Cavedano di frega	14	1.5	» 1	
b) *Tramagli.*						
Tencaro	Tencaro Tencar	Tinca	60	35	mt. 1.5	
Scarolina	Scarolina	Alosa	18	20	» 1.75	V. art. 7
Tramaglio	Trama-c. Tramacett Tramai	Cavedano e Vairone	11	25	» 1.5	
Spigonsola	Spigonsola Spigonsola da la notte (con o senza armature)	Alborella	6	25	» 1	Dal 15 maggio al 15 agosto inclusivi
Re de serrar	Rè da serar	Cavedano Carpa Scardova	15	50	» 3	

Nome	Nome volgare	Uso principale	Maglia lato minimo in mm.	Lunghezza massima in metri	Altezza massima in maglie (mg.) o in metri (mt.)	Tempo di divieto
c) *Semplici.*						
Sciaola	S-ciaola S-ciùla	Vairone Alosa	14	35	mt. 1	V. art. 7
Pendente	Pendenti Reù	Alosa	17	35	» 6	Id.
Antàna	Antàna	Trota e Luccio	55	35	» 2	
Reòne	Reù Reò Reon	Carpione	50	55	» 3	
d) *Vari.*						
Tirlindana	Dindana Pesca Tram Matròss	Trota Carpione Luccio	—	—	—	
Ami	Ami	Anguilla e Luccio	—	—	—	
Fiocina Forone e simili	Fossina Forò	Tinca Anguilla Luccio, ecc.	—	—	—	V. art. 4
Canna	Càna	Cavedano Scardova, ecc.	—	—	—	V. art. 5

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 624.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 328.

Disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, di educazione e di istruzione nelle zone terremotate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1924, n. 1126;
Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 56;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2304;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione delle chiese parrocchiali e succursali nei Comuni delle diocesi di Messina, compresi nella tabella I allegata al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, e sempre che siano riconosciute esse chiese indispensabili ai bisogni del culto, e che sia stato concesso il sussidio dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 101 del testo unico succitato e delle successive modificazioni, nonchè per la ricostruzione delle cattedrali degli episcopi e dei seminari di Messina, compresi quelli dipendenti dall'Archimandritato, delle chiese parrocchiali e succursali del comune di Messina, gli ordinari *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Messina, previa autorizzazione dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, per la integrazione della quota a carico della Mensa stessa, esclusa la parte di essa spesa per opere di abbellimento e di decorazione, potranno destinare, entro il 30 giugno 1930, i contributi dello Stato relativi a fabbricati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei Comuni della provincia di Messina, di spettanza della Mensa, o comunque ad essa pervenuti ed anche senza l'area relativa.

Analoga facoltà, per l'intera spesa, è consentita agli ordinari *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Messina, per la costruzione di case canoniche in quella città, nonchè per la riparazione e ricostruzione delle chiese della diocesi non sussidiate dallo Stato, purchè in numero non superiore a quelle preesistenti al terremoto del 28 dicembre 1908, e per la nuova costruzione di edifici occorrenti alla preparazione ed assistenza del clero, ovvero per la educazione ed istruzione della gioventù povera.

Art. 2.

La facoltà data dall'art. 1, comma 2°, del presente decreto, è estesa per la diocesi di Messina alla spesa di costruzione di istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione eretti da Enti fondati o da fondarsi, nonchè da persone fisiche o da corporazioni che, a dichiarazione della autorità ecclesiastica e del Prefetto, dipendano o siano soggetti al controllo dell'autorità ecclesiastica.

Il termine per esercitare tale facoltà è fissato al 30 giugno 1930.

Art. 3.

La facoltà data dall'art. 1 del presente decreto di destinare, entro il 30 giugno 1930, i contributi dello Stato relativi a fabbricati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei Comuni della provincia di Messina è concessa agli ordinari *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Messina anche per la spesa occorrente per la dotazione delle chiese distrutte dal terremoto del 1908, da ricostruirsi nell'archidiocesi di Messina, di quanto è richiesto per la integrazione e il funzionamento delle chiese stesse, come altari marmorei, statue di santi patroni, sacri organi, sacri arredi e suppellettili. Il contributo però per detti accessori non dovrà comunque superare il 15 per cento della spesa prevista per la esecuzione dell'intero progetto di ricostruzione delle singole chiese, esclusa però dal computo della spesa quella per lavori di abbellimento e di decorazione.

Analoga facoltà è concessa agli ordinari *pro-tempore* della archidiocesi di Reggio Calabria e delle diocesi di Mileto, Gerace, Oppido Mamertina, Bova, Nicotera e Tropea, i quali potranno destinarvi i contributi dello Stato di fabbricati siti nei Comuni della Provincia, nella cui circoscrizione è compreso l'abitato ove trovasi la chiesa da ricostruire.

Art. 4.

Per la ricostruzione della cattedrale, dell'episcopio e del seminario di Reggio Calabria nonchè per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione delle chiese curate di Reggio Calabria, in numero non superiore a quelle preesistenti al 28 dicembre 1908, e semprechè siano riconosciute indispensabili ai bisogni del culto, e sia stato concesso dal Ministero dei lavori pubblici il sussidio di cui all'articolo 101 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, già citato e successive modificazioni, gli ordinari *pro-tempore* della Mensa arcivescovile di Reggio Calabria, previa autorizzazione dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, per la integrazione della quota di spesa a carico della Mensa stessa, potranno, entro il 30 giugno 1930, destinare i contributi dello Stato relativi a fabbricati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei Comuni della provincia di Reggio Calabria, di spettanza della Mensa stessa o comunque ad essa pervenuti ed anche senza l'area relativa.

Analoga facoltà, con le limitazioni di cui al precedente comma, è concessa agli ordinari *pro-tempore* della archidiocesi di Reggio Calabria e delle diocesi di Mileto, Gerace, Oppido Mamertina, Bova, Nicotera e Tropea per la ricostruzione o riparazione degli edifici di culto ed ecclesiastici nelle diocesi calabresi, destinando i contributi dello Stato di fabbricati siti nei Comuni della Provincia, nella cui circoscrizione è compreso l'abitato ove trovasi l'edificio di culto od ecclesiastico da riparare o da ricostruire.

Art. 5.

E' in facoltà dei titolari dei benefici parrocchiali, delle chiese coadiutoriali, od aventi cura d'anime, che ne facciano documentata domanda entro il 30 settembre 1927, di destinare in tutto o in parte, per la quota di spesa a loro carico per la riparazione o ricostruzione delle chiese danneggiate o distrutte dai terremoti del 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 e 6-7 settembre 1920, i contributi cui hanno diritto per i fabbricati patrimoniali.

Art. 6.

Gli atti di trapasso dei diritti a mutuo o a contributo stipulati entro il 30 giugno 1930 dagli ordinari *pro tempore* delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria nonchè degli ordinari *pro-tempore* della archidiocesi di

Reggio Calabria e delle diocesi di Mileto, Gerace, Oppido Mamertina, Bova, Nicotera e Tropea, e gli atti stipulati pure entro il 30 giugno 1930 dai medesimi ordinari per gli scopi enumerati nel presente decreto sono soggetti alla tassa fissa ed ipotecaria di L. 10, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Ove i suddetti atti concernano Enti fondati o da fondarsi con scopi di istruzione, beneficenza, assistenza od educazione, la concessione dell'anzidetto privilegio tributario è però subordinata alla esibizione di dichiarazione dell'autorità ecclesiastica e del Prefetto, che attesti la conformità di essi atti agli scopi indicati nel presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 112. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 625.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 333.

Trattamento doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare il regime doganale dei tessuti gommati destinati alla fabbricazione delle guarniture da scardassi alle condizioni della produzione interna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla nota alla voce 837 della tariffa doganale è aggiunto il seguente comma: « I tessuti gommati in pezza destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi sono ammessi, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal Ministro per le finanze, al dazio ridotto di lire oro 40 per quintale ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 132. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 626.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 334.

Provvedimenti, in seguito della nuova circoscrizione provinciale, per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705;

Visti i Regi decreti-legge 4 marzo 1923, nn. 544 e 545;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1913;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 2490;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 74;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Attesa l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la concessione del contributo dello Stato a favore dei danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e dai successivi, agli effetti del trasferimento da un Comune all'altro dei diritti a mutuo, nei casi previsti tassativamente dalle vigenti disposizioni aventi valore di legge, si dovrà tener conto della circoscrizione provinciale amministrativa in atto all'epoca dei singoli terremoti, ancorchè le domande per contributo si trovino tuttora in corso di istruttoria presso i competenti uffici.

E' però consentito ai danneggiati che abbiano presentate le domande di contributo dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, di riferirsi, agli effetti del trasferimento da un Comune all'altro dei diritti a mutuo, e sempre nei casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni aventi valore di legge, alla circoscrizione provinciale attuale.

Art. 2.

Le domande di contributo diretto in unica soluzione che risultino presentate entro il 31 marzo 1927, dai danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919,

6-7 settembre 1920, saranno ritenute valide agli effetti della concessione del contributo, purchè siano regolarmente documentate entro il 30 settembre 1927.

Art. 3.

I lavori di costruzione e riparazione da eseguirsi dai danneggiati con i contributi depositati dall'Unione edilizia nazionale presso la Cassa depositi e prestiti entro il 31 marzo 1927 dovranno essere eseguiti e completati entro il 30 giugno 1929 sotto comminatoria di decadenza.

Ove entro il 30 giugno 1930 gli aventi diritto non abbiano presentato domanda per il pagamento delle somme loro dovute, il Ministero delle finanze disporrà l'annullamento dei depositi tuttora giacenti ed il reintegro al Tesoro dello Stato delle somme di sua spettanza.

I lavori da eseguire con i depositi che saranno effettuati dall'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale posteriormente al 31 marzo 1927, dovranno ultimarsi entro due anni dalla data di notifica al danneggiato del deposito.

Il Ministero delle finanze disporrà l'annullamento dei depositi ed il reintegro al Tesoro delle somme di sua spettanza qualora la richiesta di pagamento da parte del danneggiato non venga fatta nel termine di un anno dal compiersi del biennio concesso per l'esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Il termine di due anni, a partire dalla data di stipulazione del contratto di mutuo a somministrazione rateale, stabilito dalla legislazione in vigore riguardante tutte le calamità pubbliche, quale limite massimo per l'esecuzione dei lavori, può, dai singoli consessi amministrativi che deliberano i mutui presso gli Istituti mutuanti, essere prorogato per il tempo che i detti consessi riterranno necessario, nei casi in cui non possa imputarsi a colpa o negligenza dei mutuatari il ritardo nella ultimazione dei lavori stessi.

Detto giudizio non è però passibile di ricorso in via amministrativa od in via giudiziaria, divenendo invece definitivo con l'approvazione del Ministero delle finanze.

Gli interessi, decimo e provvigione sulle somministrazioni effettuate, spirato il biennio, saranno a totale carico del mutuatario.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione, salvo quanto è disposto all'art. 1, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 133. — FERRETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 22 marzo 1927 - Anno V

Francia	86.14	Oro	424.36
Svizzera	423.12	Belgrado	38.90
Londra	106.916	Budapest (pengo)	3.86
Olanda	8.83	Albania (Franco oro)	425 —
Spagna	386.50	Norvegia	5.75
Belgio	3.065	Svezia	5.89
Berlino (Marco oro)	5.22	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.095	Danimarca	5.87
Praga	65.25	Rendita 3,50 %	63.05
Romania	13.25	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	113 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21.18	Consolidato 5 %	78.65
Peso argentino carta	9.32	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.175
New York	21.993		
Dollaro Canadese	21.97		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Diffida per restituzione di certificati di rendita.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 25

Il rev. mons. Paolo Tartaglia fu Antonino, quale presidente del Collegio di Maria di Sortino (Siracusa), a mezzo dell'usciere di conciliazione Marino Concetto, delegato dal pretore di Sortino per mancanza di ufficiale giudiziario, il 25 ottobre 1926 ha diffidato il sig. Santacroce Felice fu Vincenzo, domiciliato in Sortino a restituirgli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i sottoindicati certificati di rendita intestati al Collegio di Maria di Sortino (Siracusa), dal detto sig. Santacroce indebitamente detenuti:

Consolidato 5 %	n. 164262	di L.	500
» »	» 164263	» »	500
» »	» 164264	» »	500
» »	» 164265	» »	500
» »	» 167012	» »	2500
» »	» 400605	» »	500

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal suddetto mons. Tartaglia.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 16 marzo 1927 in Rottofreno, provincia di Piacenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.